
	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

# COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITÀ DELLA  
VALLE DI CEMBRA



PIAZZA S. ROCCO, 9 38034 – CEMBRA (TN)

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e ai sensi dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008

### OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO, OPERA O SOMMINISTRAZIONE:


L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI  
DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

in collaborazione con SEA Srl

Febbraio 2020


### SOMMARIO



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

1.	Revisione del documento .....	3
2.	Premessa.....	3
3.	Dati identificativi delle ditte .....	5
4.	Clausole contrattuali .....	6
5.	Riferimenti normativi .....	7
6.	Definizioni .....	7
7.	Interpretazione.....	8
8.	Il processo di valutazione dei rischi .....	9
	Identificazione dei pericoli .....	10
	Soggetti esposti .....	12
	Misure di controllo .....	20
9.	Processo di valutazione dei rischi conseguenti all'interferenza .....	20
	Obiettivo della valutazione .....	21
	Identificazione dei rischi .....	22
	Soggetti esposti.....	25
10.	Costi per la sicurezza .....	25
11.	Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto .....	26
	Attività domiciliare presso privati.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
	Attività domiciliare effettuato presso alloggi protetti.....	27
12.	Rischi introdotti dalla ditta appaltatrice .....	30
13.	Rischi interferenti .....	31
2)	Misure di prevenzione e protezione.....	31
14.	Costi per la sicurezza .....	34
15.	ALLEGATI.....	34
16.	Misure di emergenza .....	35



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

## 1. Revisione del documento

Il Datore di Lavoro, per una corretta e attenta gestione delle revisioni del documento, ad ogni aggiornamento riguardante, oltre a provvedere alla sostituzione della parte modificata, aggiorna il seguente schema riportando la data d'aggiornamento della sezione interessata.

Data della revisione	Titolo sezione	Revisioni					
		0	1	2	3	4	5
	Tutte le sezioni						

## 2. Premessa

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza che operanti per l'appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti rivestono vitale importanza ai fini della sicurezza e dell'incolumità di tutto il personale (sia dipendenti che esterni, ditte, ecc...) si rende necessario dare una regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere.


L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 si è provveduto a redigere il presente documento sui rischi interferenziali presenti presso gli ambienti di lavoro degli edifici.

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi ed in particolare:

- si raccomanda all'appaltatore di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni di caso di dubbio
- si ricorda comunque l'obbligo di valutazione dei propri rischi specifici da parte dell'appaltatore




	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

- l'appaltatore ha l'obbligo di fornire durante le eventuali riunioni di cooperazione e di coordinamento della sicurezza e valutazione delle interferenze le informazioni relative ai rischi indotti dalla propria attività.

Copia conforme



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

### 3. Dati identificativi delle ditte


Azienda Committente

<b>COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA</b> Piazza S.Rocco, 9 38034 – Cembra (TN) Tel. 0461/680032	
Segretario Generale	dott. Paolo Tabarelli de Fatis
Dirigente delegato (ex. art. 16 D.Lgs 81/2008)	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Tarter Marzia - SEA
Medico Competente	Dr. Meliti Giuseppe - SEA
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Rag.ra Liana Sighel

Azienda Appaltatrice

<b>Nome</b>	
Datore di lavoro	
Responsabile del progetto	
RLS	
RSPP	
<b>Descrizione appalto</b>	
Descrizione appalto/attività	l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di ristorazione per gli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra
Luogo	Comunità della Valle di Cembra




	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

## 4. Clausole contrattuali

### Norme antinfortunistiche:

- tutte le attività devono essere eseguite nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche (D. Lgs. 81/2008) e in particolare alle attività di formazione/informazione ai lavoratori e all'uso corretto di DPI.
- Le apparecchiature impiegate nel servizio sono conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e devono essere corredate della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza. Rispetto al loro utilizzo, alla dotazione degli eventuali mezzi di protezione necessari, all'informazione e formazione dei lavoratori addetti, alle procedure di lavoro e ad ogni altro aspetto riguardante la prevenzione e la protezione dei rischi sul lavoro, la ditta appaltatrice rimane unica ed esclusiva responsabile nei confronti dei propri addetti.
- Gli strumenti di lavoro saranno utilizzati correttamente e tenuti sempre in perfetto stato di pulizia ed efficienza, vengono periodicamente revisionati.
- Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà rispettare le norme di sicurezza relative ai luoghi di lavoro, osservando gli avvertimenti, le indicazioni e gli obblighi indicati dalla segnaletica di sicurezza, controllando accuratamente dove sono situate le uscite di emergenza, i dispositivi antincendio e le planimetrie; si preoccuperanno inoltre di lasciare sgombrare le zone di transito da attrezzature ed accessori per permettere il passaggio delle persone.
- Il Comunità della Valle di Cembra in qualità di committente, si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità relativa ai danni che, in conseguenza del lavoro di cui alla presente prestazione, dovessero derivare a cose o a persone anche alle sue dipendenze o persone utenti e loro cose e/o mezzi.
- la ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività, prende visione e conoscenza degli ambienti di lavoro del comune e delle sue caratteristiche ambientali, per cui non potrà sollevare eccezioni per le circostanze da essa non previste che rallentino l'esecuzione dell'attività per qualsiasi situazione ambientale e di gestione.



	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

- La Comunità si preoccuperà di comunicare alla ditta appaltatrice i rischi specifici dovuti ad eventuali ulteriori lavorazioni straordinarie, che potrebbero determinare rischi di natura interferenziale.

Prescrizioni:

- ogni lavoratore della ditta appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.
- il Comunità della Valle di Cembra mette a disposizione del Responsabile della ditta appaltatrice il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per opportuna conoscenza.

## 5. Riferimenti normativi

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007).

## 6. Definizioni


**Committente:** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

**Appalto:** può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;



	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

**Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

**Personale:** il personale dipendente che opera nell'Azienda.

**Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

**Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).


**Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

## 7. Interpretazione

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha *“escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza per le seguenti tipologie di attività:*

- a) nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- b) per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

- c) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
- d) nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs 81/2008), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.


## 8. Il processo di valutazione dei rischi


Il processo di valutazione dei rischi è, in linea generale, un procedimento tendente a stimare la probabilità che un danno potenziale derivante da un pericolo si verifichi effettivamente, con la possibile gravità causata dal danno stesso.

La valutazione dei rischi prende avvio dall'esame delle attività svolte dai lavoratori in azienda, allo scopo di individuare i pericoli e i rischi residui cui le operazioni espongono il lavoratore, al fine di stabilire le misure di tutela conseguenti, in relazione all'area di rischio di appartenenza.

E' ragionevole ritenere che un approccio corretto sia rappresentato dallo schema illustrato in Illustrazione 1, ove sono chiaramente evidenziate le diverse fasi costituenti il processo valutativo.



	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b> Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 20.02.2020



**Illustrazione 1: flusso schema generale per l'approccio alla valutazione dei rischi**

## Identificazione dei pericoli

Il procedimento di identificazione, deve considerare tutte le attività ed i processi aziendali, per individuare quelli che hanno o possono comportare dei potenziali pericoli per il personale.


Vengono considerati i possibili effetti sulla sicurezza derivanti o potenzialmente derivanti da:

- condizioni operative normali (attività "routinarie") (1);
- condizioni anormali / straordinarie (es. manutenzione programmata / non programmata) (2); □
- situazioni potenziali di emergenza (es. incidenti) (3).

I pericoli possono essere sinteticamente ricondotti a cinque differenti categorie:

a) i pericoli generici sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti in tutte le attività produttive, collegati alla struttura fisica (fabbricati, impianti, ecc..), in grado di poter provocare infortuni sia negli ambienti di lavoro, (passaggi, scale, pavimenti, illuminazione, ecc..), che nell'interazione con macchine, attrezzature ed impianti (contatto con parti in movimento, proiezione di frammenti/schegge, contatti con parti in tensione, ecc..). I pericoli da individuare non possono, ovviamente, riferirsi a situazioni di carenze o



	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

violazioni alle normative di legge ed alle norme tecniche applicabili (Uni, Cei, Unicig, ecc..), ma devono far riferimento a quei pericoli che comunque permangono nonostante la piena e corretta applicazione di quanto sopra. Ad esempio, per il pericolo di caduta dall'alto, va sempre tenuto presente che pur avendo posizionato correttamente le protezioni sulle scale interne ed esterne al sito e sui ballatoi esterni, è sempre possibile cadere a causa della necessità di utilizzare, ad esempio, le scale per spostarsi ai vari piani. Stesso discorso per il pericolo di caduta in piano durante gli spostamenti negli uffici.

b) I pericoli specifici sono quei pericoli che sono direttamente connessi alle specifiche lavorazioni eseguite nel sito. Questi pericoli si manifestano durante l'espletamento delle mansioni del personale.

Sono, ad esempio, pericoli specifici quelli originati da agenti fisici come il rumore, le vibrazioni, le radiazioni non ionizzanti, ecc.. Anche i pericoli originati da agenti biologici rientrano in questa categoria. Anche in questo caso, i pericoli da individuare non possono, ovviamente, riferirsi a situazioni di carenze o violazioni alle normative di legge ed alle norme tecniche applicabili.

c) I pericoli di processo sono quei pericoli che sono strettamente correlati al ciclo tecnologico sviluppato, ma connessi con possibili situazioni di emergenza derivanti da incidenti, anomalie, ecc..In questa categoria di pericoli rientrano i rilasci d'energia, di sostanze chimiche, gli incendi,

d) I pericoli ergonomici sono quei pericoli derivanti dall'esistenza di un non corretto rapporto tra gli individui e l'attività in cui gli stessi sono impegnati. Essenzialmente, si tratta di pericoli derivanti da posture incongrue, dall'uso dei videoterminali (VDT) e dalla movimentazione manuale dei carichi (MMC). Per le posture incongrue ci si deve riferire non soltanto a posizioni di lavoro continuative, ma anche ad operazioni di breve durata. Per l'uso dei VDT, sulla base anche delle specifiche linee guida esistenti, i pericoli possono risiedere nel non corretto posizionamento dell'apparecchiatura e nella mancata adozione di una serie di cautele nell'uso della stessa.


e) I pericoli organizzativi sono invece tutte quelle situazioni organizzative aventi potenziale di causare un danno. Questo tipo di pericolo è direttamente connesso a carenze, difetti, scelte, decisioni e variazioni organizzative repentine all'interno della struttura. Nella stragrande maggioranza dei casi in cui si sono concretizzati incidenti ed infortuni, l'aver trascurato i pericoli organizzativi, è stata individuata come causa primaria degli eventi avvenuti.

Esempi di pericoli organizzativi sono:

- ⇒ i ruoli, i compiti e le responsabilità non definite o non chiaramente definite;
- ⇒ i modelli aziendali di problem solving e decision making inadeguati;
- ⇒ una mancata organizzazione e gestione delle lavorazioni ad alto rischio (lavori a caldo, lavori con rischio di rilascio di energia, lavori entro spazi confinati, etc.);

In queste tipologie di pericoli sono presenti anche i pericoli emergenti, legati allo stress lavoro correlato, alle differenze di genere e di età, etc..




	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

- ⇒ accesso al posto di lavoro da parte di personale non sufficientemente informato, addestrato e formato;
- ⇒ difficoltà di comunicazione tra i vari attori per un inadeguato processo comunicativo che per difficoltà linguistiche;
- ⇒ mancata o insufficiente valutazione delle criticità relative alle differenze di genere e di età, allo stress lavoro correlato ed alle donne in stato di gravidanza;
- ⇒ un'inadeguata gestione dei processi di qualificazione, selezione e gestione operativa degli appaltatori e fornitori.
- ⇒ In queste tipologie di pericoli sono presenti anche i pericoli emergenti, legati allo stress lavoro correlato, alle differenze di genere e di età, etc..


## Soggetti esposti

In generale, in qualunque attività, la popolazione esposta ai pericoli presenti può essere suddivisa nelle seguenti categorie (Illustrazione 2)



**Illustrazione 2: popolazione di potenziali esposti ai pericoli presenti**



	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

Per quanto concerne le imprese appaltatrici e fornitrici, l'applicazione dei precetti contenuti nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e la conseguente redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), garantirà la corretta gestione delle attività con riferimento ai pericoli derivanti dalla coesistenza, nello stesso luogo e tempo, di soggetti operanti per conto del DL committente e degli appaltatori e fornitori.

Particolare attenzione sarà riservata alla presenza di soggetti aventi sia limitazioni permanenti o temporanee e quindi maggiormente sensibili ai rischi (portatori di handicap, donne in stato di gravidanza o puerpere) e personale che, per età, formazione od altre cause, può essere ritenuto particolarmente sensibile ad alcuni rischi.

Per queste categorie di soggetti esposti va tenuto conto, non solo per quanto concerne aspetti relativi a particolare sensibilità ai pericoli e vulnerabilità in caso di rischio, ma anche in relazione alle misure di tutela, da attagliare ai casi specifici.

### 3.3 Criteri e metodologie adottate per la valutazione dei rischi

Per la stima/misura del livello di rischio, ci si è avvalsi delle due scale semi-quantitative basate sui seguenti fattori:

- indice di probabilità di accadimento
- indice di gravità (entità del danno definito)


#### LIVELLI DI PROBABILITÀ

P5	Molto Probabile	può accadere in ogni momento o frequentemente (si ha accesso frequente o per lungo periodo alla zona di pericolo con impossibilità di evitare o prevedere l'evento pericoloso; il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta; sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno; il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa)
P4	Probabile	può accadere molte volte (si ha accesso spesso con scarsa possibilità di evitare o prevedere l'evento pericoloso; il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta; sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno; il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa)
P3	Possibile	può accadere qualche volta (si ha accesso raro e per brevi periodi con possibilità in certe condizioni di evitare o prevedere l'evento pericoloso; il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico; è noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno; il verificarsi del danno susciterebbe comunque sorpresa)
P2	Remota	esistono possibilità che accada (sono noti rari episodi già verificati; il danno può verificarsi solo in circostanze particolari; il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa)
P1	Improbabile	quasi impossibile che accada (non sono noti episodi già verificati; il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti; il verificarsi del danno susciterebbe incredulità)

#### CATEGORIE DI GRAVITÀ

G4	Gravissimo	infortunio o episodio con effetti letali o lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale (perdita di un senso, di un organo, di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, perdita della capacità di procreare, permanente e grave difficoltà di
----	------------	---



	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b> Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

		parola, deformazione permanente o sfregio del viso)
G3	Grave	lesioni con prognosi oltre 40 giorni; infortunio o episodio di esposizione che generi invalidità parziale o lesioni significative irreversibili (indebolimento permanente di un senso o di un organo)
G2	Medio	lesioni con prognosi fino a 40 giorni; infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità temporanea o lesioni reversibili a medio termine
G1	Lieve	lesioni con prognosi di pochi giorni (non superiore a 20); infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili

La valutazione dei rischi in questo caso viene condotta tenendo conto della definizione di rischio e adottando il criterio generale seguente:


**Rischio = Probabilità di accadimento (P) x Gravità del danno probabile (G)**

Il livello di rischio viene determinato mediante una matrice di criticità che incrocia il danno con la probabilità di accadimento, al fine di ottenere 4 livelli di rischio decrescente:

- **ALTO "A"** (valore numerico da 12 a 20)
- **MEDIO "M"** (valore numerico da 5 a 10)
- **BASSO "B"** (valore numerico da 3 a 4)
- **TRASCURABILE "T"** (valori numerici 1 e 2)

Calcolo del livello di rischio		Gravità Avvenimento (Danno-Magnitudo)			
		- G4 - Gravissimo	- G3 - Grave	- G2 - Medio	- G1 - Lieve
Probabilità di Accadimento	P5 – Molto Probabile	A (20)	A (15)	M (10)	M (5)
	P4 - Probabile	A (16)	A (12)	M (8)	B (4)
	P3 - Possibile	A (12)	M (9)	M (6)	B (3)
	P2 - Remota	M (8)	M (6)	B (4)	T (2)
	P1 - Improbabile	B (4)	B (3)	T (2)	T (1)



	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

Sulla base della matrice di rischio di cui sopra, possono essere assunti i seguenti criteri di valutazione:

Livello di rischio	Classificazione
<b>ALTO (A)</b>	<b>RISCHIO ALTO:</b> devono essere adottate tempestivamente appropriate misure di prevenzione e protezione dai rischi, sia di carattere organizzativo che tecnico, che prendano in considerazione anche la modifica dei processi produttivi e/o interventi su impianti e attrezzature, per ridurre il rischio. Nell'impossibilità di attuazione immediata delle misure il processo produttivo va temporaneamente bloccato. Può essere necessario impegnare notevoli risorse per ridurre il rischio, con azione urgente ( <i>dove per urgente, si intende l'espressione della massima capacità di reazione che l'azienda può mettere in campo in termini di risorse e tempi</i> ).
<b>MEDIO (M)</b>	<b>RISCHIO MEDIO:</b> l'organizzazione deve mettere a disposizione risorse per ridurre il rischio; i costi della prevenzione vanno valutati. Misure per ridurre il rischio, sia di carattere organizzativo che tecnico, devono essere effettuate in un tempo determinato. <i>Dove il rischio significativo è associato ad una gravità G di classe 3 o superiore, si deve valutare se procedere con un'ulteriore stima per stabilire più precisamente la probabilità di accadimento (P) come base per fissare le necessarie azioni di controllo da intraprendere.</i>
<b>BASSO (B)</b>	<b>RISCHIO BASSO:</b> non si richiedono azioni di riduzione e/o di controllo rilevanti (misure di miglioramento di carattere organizzativo e/o interventi tecnici di modesta entità). L'organizzazione deve comunque tenere sotto controllo il pericolo mediante periodiche verifiche dell'efficienza delle misure protettive e preventive adottate. I costi derivanti da tali attività devono essere attentamente valutati e limitati.
<b>TRASCURABILE (T)</b>	<b>RISCHIO TRASCURABILE:</b> non si richiedono azioni di riduzione da parte dell'organizzazione ma solamente un controllo che le condizioni di rischio non variano nel tempo.


A seguito del calcolo del livello di rischio sopra descritta si effettuerà la valutazione del rischio in termini di "ACCETTABILITA'" da parte dell'impresa.

Nella Valutazione del rischio si definiscono 3 categorie di accettabilità

DVR GENERALE

Valutazione del Rischio	Criterio di valutazione	Misure da intraprendere
<b>ACCETTABILE</b>	Il livello del rischio è TRASCURABILE o BASSO. Le attività sono di routine. Non sono necessari Dispositivi di Protezione Individuali. Non si sono registrati incidenti o mancati incidenti	Mantenere sotto controllo l'attività per verificare che non ci siano aggravamenti nelle condizioni di rischio  Aggiornamento Informazione e formazione  Controllo periodico sistemi di protezione collettiva
<b>ACCETTABILE CON PRESCRIZIONI</b>	Il livello del rischio può essere Basso - Medio.  L'indossamento dei Dispositivi di protezione è obbligatorio per gestire correttamente il rischio.  Le attività debbono essere regolamentate da procedure di lavoro / istruzioni operative / norme comportamentali specifiche	Elaborare procedure specifiche in relazione alle attività  Mantenere sempre sotto controllo l'attività  Aggiornamento Informazione e formazione e addestramento  Controllo periodico sistemi di protezione collettiva  Indossamento continuo dei DPI  Sorveglianza Sanitaria  Verifica da parte del personale Preposto della corretta applicazione della procedura



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	<b>DUVRI</b>	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

<b>NON ACCETTABILE</b>	Il livello del rischio è Alto. Nonostante l'adozione di procedure e sistemi di protezione la gestione del rischio è complessa.	<p>Blocco attività.</p> <p>Progettazione – realizzazione di impianti, sistemi o altro per ridurre il livello di rischi portare l'esposizione sotto il limite</p> <p>Affidamento a ditte terze specializzate per l'esecuzione delle attività.</p>


A conclusione della valutazione sono presenti due capitoli riguardanti le misure di controllo e verifica periodiche (come ad esempio verifiche ogni 2 anni dell'impianto di terra per le strutture che sono soggette al DPR 151/11 (C.P.I.), ecc...ed un altro specifico riguardante la programmazione di interventi di miglioramento per la gestione dei rischi evidenziati durante l'attività.

Nel programma delle misure di miglioramento sono state indicate le seguenti tempistiche:

- ✖ Brevissimo termine: da adempiere nel più breve tempo possibile entro 1 mese
- ✖ Breve termine: entro 3-9 mesi
- ✖ Medio termine: entro 9-12 mesi
- ✖ lungo termine: entro 18-24 mesi

Di seguito si riporta la matrice di corrispondenza tra i criteri di valutazione dei rischi specifici e i criteri sopra riportati. Si evidenzia che per alcuni argomenti (Rischio incendio, Atex, Campi elettromagnetici, ecc..) non è possibile eseguire una correlazione diretta e quindi si dovrà fare riferimento ai criteri esplicitati nella valutazione specifica.



	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020

MATRICE DI CORRISPONDENZA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI "SPECIFICI"						
RISCHIO			TRASCURABILE (*)	BASSO	MEDIO	ALTO
N.	Rischio specifico	Indicatore utilizzato ed eventuale metodica	T	B	M	A
1	Microclima nei luoghi di lavoro - Comfort termoisgrometrico (ambienti termici moderati)	P.M.V. e P.P.D. (Norma UNI EN ISO 7730 : 2006 e Linee guida ISPESL "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro")	- 0,5 < P.M.V. < + 0,5 corrispondente a : P.P.D. < 10 %	- 2 < P.M.V. < - 0,51 oppure 0,51 < P.M.V. < 2 corrispondente a : 11 % < P.P.D. < 77 %	P.M.V. < - 2,1 oppure P.M.V. > 2,1 corrispondente a : P.P.D. > 78 %	
2	Microclima nei luoghi di lavoro - Stress termico (ambienti termici severi caldi)	Indice WBGT (Norma UNI EN 27243 : 1996 e TLV ACGIH, 2009)	WBGT < 24 °C	24 °C < WBGT < Valore di Azione	Valore di Azione < WBGT < TLV	WBGT > TLV
2.1	Microclima nei luoghi di lavoro - Stress termico (ambienti termici severi freddi)	UNI EN ISO 11079:2008 (tempo di permanenza DLEneu)	DLEneu ≥ 480 min	380 ≤ DLEneu < 480 min	300 ≤ DLEneu < 380 min	DLEneu < 300 min
3	Illuminazione dei luoghi di lavoro interni	I.R. = Illuminamento misurato / Illuminamento medio mantenuto (Em) (Norma UNI EN 12464-1)	0,8 < I.R. < 1,2	0,65 < I.R. < 0,8 oppure 1,2 < I.R. < 1,5	0,3 < I.R. < 0,65 oppure 1,5 < I.R. < 2	I.R. < 0,3 oppure I.R. > 2
4	MMC - Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento)	Indice sollevamento (Norma UNI EN ISO 11228-1)	I.S. < 0,85	0,86 < I.S. < 0,99	1 < I.S. < 2,99	I.S. > 3
5	MMC - Movimentazione manuale dei carichi (traino e spinta)	Indice traino-spinta (Norma UNI EN ISO 11228-2)	I.R. < 0,85	0,86 < I.R. < 0,99	1 < I.R. < 2,99	I.R. > 3
6	MMC CTD - Movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori	Punteggio Check-list "OCRA" (Norma UNI EN ISO 11228-3)	Check-list OCRA ≤ 7,5	7,5 < Check-list OCRA ≤ 11,0	11,1 < Check-list OCRA ≤ 22,5	Check-list OCRA > 22,6
		Punteggio "OCRA"	OCRA ≤ 2,2	2,2 < OCRA ≤ 3,5	3,5 < OCRA ≤ 9	OCRA > 9
7	VDT - Posti di lavoro muniti di videotermini	Punteggio: Check List di sopralluogo	40 - 30	29 - 19	18 - 12	<12
8	Rumore	Livello di esposizione (Lex,8h) Valore di picco Ppeak	Lex,8h < 80 dB(A) Ppeak < 135 dB(C)	80 ≤ Lex,8h < 85 dB(A) 135 ≤ Ppeak < 137 dB(C)	85 ≤ Lex,8h < 87 dB(A) 137 ≤ Ppeak < 140 dB(C)	Lex,8h ≥ 87 dB(A) Ppeak ≥ 140 dB(C)





Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali  
 Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008

DUVRI


Rev.  
00

Data emissione  
20.02.2020

**MATRICE DI CORRISPONDENZA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI "SPECIFICI"**

RISCHIO			TRASCURABILE (*)	BASSO	MEDIO	ALTO
N.	Rischio specifico	Indicatore utilizzato ed eventuale metodica	T	B	M	A
9	Vibrazioni meccaniche - Mano / braccio (HAV)	Esposizione giornaliera A(8) Valore impulsivo Aimp	$A(8) < 0,25 \text{ m/s}^2$ $A_{imp} < 5 \text{ m/s}^2$	$0,25 < A(8) < 2,5 \text{ m/s}^2$ $5 \leq A_{imp} < 15 \text{ m/s}^2$	$2,5 < A(8) < 5 \text{ m/s}^2$ $15 \leq A_{imp} < 20 \text{ m/s}^2$	$A(8) \geq 5 \text{ m/s}^2$ $A_{imp} \geq 20 \text{ v}$
10	Vibrazioni meccaniche - Corpo intero (WBV)	Esposizione giornaliera A(8) Valore impulsivo Aimp	$A(8) < 0,05 \text{ m/s}^2$ $A_{imp} < 0,5 \text{ m/s}^2$	$0,05 < A(8) < 0,5 \text{ m/s}^2$ $0,5 \leq A_{imp} < 1,1 \text{ m/s}^2$	$0,5 < A(8) < 1,0 \text{ m/s}^2$ $1,1 \leq A_{imp} < 1,5 \text{ m/s}^2$	$A(8) > 1,0 \text{ m/s}^2$ $A_{imp} \geq 1,5 \text{ m/s}^2$
11	CEM - Campi elettromagnetici **	Valore misurato	Vedere criteri contenuti nel documento di valutazione specifica			
12	Radiazioni ottiche artificiali **	Valore misurato di esposizione (V.M.)	Vedere criteri contenuti nel documento di valutazione specifica			
13	Agenti chimici (sostanze e preparati pericolosi)	I.R. = valore misurato / TLV (esposizione per inalazione) UNI EN 689 : 1997	$I.R. < 0,1$	$0,1 < I.R. < 0,25$	$0,25 < I.R. < 0,5$	$I.R. > 0,5$
		Rischio per la salute (algoritmi)**	Irrilevante		NON Irrilevante	
		Rischio per la sicurezza**	Basso		Non Basso	
14	Agenti cancerogeni e mutageni	I.R. = valore misurato / TLV (esposizione per <u>inalazione</u> )		ciclo chiuso	$I.R. < 0,1$	$I.R. > 0,1$
15	Radon	Valore misurato (V.M.) Linee guida Stato-Regioni 2003	$V.M. < 150 \text{ Bq / m}^3$ o presenza occasionale	$150 < V.M. < 400 \text{ Bq / m}^3$	$400 < V.M. < 500 \text{ Bq / m}^3$	$V.M. > 500 \text{ Bq / m}^3$ Riferirsi a Valutazione di Dose Esperto Qualificato in RadioProtezione
18	Agenti biologici**	Valore misurato (V.M.) Linee guida Stato-Regioni 4.4.2000	Vedere criteri contenuti nel documento di valutazione specifica			
19	Incendio**	Livello di rischio di incendio (D.M. 10.3.1998)	Vedere criteri contenuti nel documento di valutazione specifica			



	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 20.02.2020


MATRICE DI CORRISPONDENZA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI "SPECIFICI"						
RISCHIO			TRASCURABILE (*)	BASSO	MEDIO	ALTO
N.	Rischio specifico	Indicatore utilizzato ed eventuale metodica	T	B	M	A
20	Atmosfere esplosive (ATEX)	Classificazione delle Aree (Allegato XLIX - D.Lgs. 81/2008)	Vedere criteri contenuti nel documento di valutazione specifica			
21	Stress-lavoro correlato ***	Guida operativa marzo 2010 – Coordinamento Tecnico Interregionale	BASSO  Assenza di particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro	MEDIO  Esistenza di condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro	ELEVATO  Esistenza di condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro	
<b>LEGENDA :</b>			I.R. = Indice di Rischio	V.M. = Valore Misurato	UFC = Unità Formanti Colonia	P.M.V. = Predicted Mean Vote
			I.S. = Indice di Sollevamento	TLV = Treshold Limit Value	Bq = Bequerel	P.P.D. = Predicted Percentage Dissatisfied

\* Possono essere richieste misure organizzative (es. sorveglianza sanitaria, formazione, ...) in caso di persone particolarmente sensibili a specifici fattori di rischio, esposizione a rischi multipli, o qualora il medico rilevi un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore.

\*\* Vedere criteri contenuti nel documento valutazione specifica.

\*\*\* La corrispondenza fra i livelli di rischio contenuti nella Guida operativa marzo 2010 e quelli riportati nel presente documento è stata determinata non per analogia di nome, ma di significato.



	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>	DUVRI	
		Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## Misure di controllo

Per ogni rischio vengono evidenziate le misure di tutela da adottare al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo il rischio residuo.

Le misure di tutela (da realizzarsi in conformità con quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs 81/2008) sono del seguente tipo:

- ⇒ strutturali: quando si devono realizzare delle azioni di modifica o di bonifica di ambienti, strutture, attrezzature, ivi compresa anche l'introduzione di nuove macchine ed/o impianti;
- ⇒ sorveglianza sanitaria: protocollo sanitario con cui seguire i lavoratori esposti;
- ⇒ procedurali: nel caso in cui necessiti l'introduzione di procedure di sicurezza e/o di istruzioni operative;
- ⇒ informazione e formazione;
- ⇒ dispositivi di protezione individuali (DPI): identificazione di quelli da ritenere maggiormente idonei per lo svolgimento delle diverse attività;
- ⇒ la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

L'adozione di tali misure, in funzione del loro livello di applicazione (Tabella 5), permetterà di ridurre il rischio assoluto sommando i singoli punteggi conseguiti a cui corrisponderà un fattore di riduzione.

In funzione dell'entità del rischio residuo, dovranno essere adottate le azioni di miglioramento indicate in apposito programma.


## 9. Processo di valutazione dei rischi conseguenti all'interferenza

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di pericoli, che possono comportare un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.

A tal proposito saranno esaminate:

- ⇒ le modalità operative seguite nell'esecuzione delle attività (ad esempio manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- ⇒ l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- ⇒ l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro;



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

⇒ la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

Si sottolinea il concetto secondo cui vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti, ecc..) quanto i potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni collettive e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento acustico, segnaletica di sicurezza o di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

In conclusione, si vuole individuare ogni rischio di esposizione per il quale le modalità operative non ne consentano una gestione controllata ossia i rischi residui.

Pertanto, la valutazione dei rischi viene effettuata in modo totalmente mirato alla natura dei lavori che verranno svolti, ma limitatamente agli aspetti relativi alla gestione delle possibili interferenze lasciando ai Datori di Lavoro del personale impegnato i compiti di valutare i rischi specifici delle attività delle aziende.

## Obiettivo della valutazione

Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro Committente di individuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.

In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza.

Tali misure di prevenzione comprendono:


- ⇒ prevenzione dei rischi professionali;
- ⇒ informazione dei lavoratori;
- ⇒ formazione professionale dei lavoratori.

Pertanto, nei casi in cui non risulti possibile eliminare i rischi, essi dovranno essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui.

In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione della valutazione, tali rischi residui saranno nuovamente valutati e si prenderà in considerazione la possibilità di eliminarli o ridurli ulteriormente alla luce dei progressi sopravvenuti in materia di sicurezza.

In questo ambito, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati, la valutazione dei rischi si configura, quindi, come una attività continua, non fine a sé stessa, ma permanente nel tempo.




	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## Identificazione dei rischi

Nel seguito si elencano i fattori di rischio che vengono presi in considerazione per la valutazione dei rischi conseguenti alle interferenze e per la definizione delle misure relative alla loro eliminazione o riduzione.


Rischi per la sicurezza	
Strutture (rischi derivanti da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro)	Altezza dell'ambiente
	Superficie dell'ambiente
	Volume dell'ambiente
	Illuminazione (normale e in emergenza)
	Pavimenti (lisci o sconnessi)
	Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
	Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
	Solai (stabilità)
	Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
	Botole (visibili e con chiusura di sicurezza)
	Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria)
Macchine (rischi da carenza di sicurezza di macchine ed apparecchiature)	Protezione degli organi di avviamento
	Protezione degli organi di trasmissione
	Protezione degli organi di lavoro
	Protezione degli organi di comando
	Macchine con marchio CE
	Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza
	Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento
	Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi
	Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
Impianti elettrici (rischio da carenza)	Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili
	Idoneità del progetto



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019


di sicurezza elettrica)	Idoneità d'uso
	Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione
	Impianti speciali a carattere di ridondanza
Incendio – esplosioni (rischi da incendio e/o esplosione)	Presenza di materiali infiammabili d'uso
	Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione)
	Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)
	Carenza di sistemi antincendio
	Carenza di segnaletica di sicurezza
<b>Rischi per la salute</b>	
Agenti chimici	<p>Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ingestione;</li> <li>• contatto cutaneo;</li> <li>• inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ polveri;</li> <li>◦ fumi;</li> <li>◦ nebbie;</li> <li>◦ gas;</li> <li>◦ vapori.</li> </ul> </li> </ul>
Agenti fisici (rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l'organismo umano)	Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro
	Vibrazioni meccaniche: presenza di apparecchiature e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni meccaniche a trasmissione diretta o indiretta
	Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse
	<p>Microclima: carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umidità relativa;</li> <li>• ventilazione;</li> <li>• calore radiante;</li> <li>• condizionamento.</li> </ul>
	<p>Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc..)</p>
	<p>VDT: non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videotermini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posizionamento;</li> <li>• illuminotecnica;</li> <li>• postura;</li> <li>• microclima</li> </ul>
	Radiazioni ionizzanti



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

Agenti biologici	Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissione polveri organiche, ecc..)
	Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc..)
	Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in "vitro" o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
Agenti cancerogeni	Emissione incontrollata materie prime nel ciclo produttivo
	Emissione incontrollata materie ausiliarie nel ciclo produttivo
	Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo
	Emissione incontrollata da componenti strutturali (es. amianto, ecc..)
	Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc..)
<b>Rischi trasversali</b>	
Organizzazione del lavoro	Processi di lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
	Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo
	Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
	Procedure adeguate a far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
	Movimentazione manuale dei carichi
	Lavoro ai VDT (Data Entry)
Fattori psicologici	Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
	Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
	Complessità delle mansioni e carenza di controllo
	Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori ergonomici	Fattori ergonomici
	Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
	Conoscenze e capacità del personale
	Norme di comportamento
	Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## Soggetti esposti

Per “soggetto esposto” si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti è valutata considerando:

- ⇒ l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- ⇒ gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- ⇒ lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
  - portatori di handicap;
  - molto giovani o anziani;
  - donne incinte o madri in allattamento;
  - neoassunti in fase di formazione;
  - affetti da malattie particolari;
  - addetti ai servizi di manutenzione;
  - addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà far riferimento al seguente elenco:


- ⇒ lavoratori addetti ai servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
- ⇒ lavoratori impiegati d'ufficio;
- ⇒ lavoratori di ditte appaltatrici;
- ⇒ lavoratori autonomi;
- ⇒ studenti, apprendisti, tirocinanti;
- ⇒ visitatori ed ospiti;
- ⇒ lavoratori esposti a rischi maggiori;
- ⇒ soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nelle strutture della stazione appaltante

## 10. Costi per la sicurezza

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.

La stima dei costi, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

In particolare, i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:

- ⇒ degli apprestamenti previsti;
- ⇒ delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
- ⇒ dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- ⇒ delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
- ⇒ degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- ⇒ delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

## **11. Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi:


a) preparazione-cottura-confezionamento (presso il proprio centro/centri cottura) e trasporto-consegna dei pasti:

- agli ospiti del Centro Servizi "Oasi" di Albiano (P.zza Degasperis 6 – Albiano) e "Il Mughetto" di Cembra Lisignago (Via S. Carlo 22 – Cembra Lisignago);

- a domicilio degli utenti del Servizio Socio-Assistenziale residenti nei Comuni compresi nel territorio della Comunità della Valle di Cembra (Giovo, Cembra Lisignago, Altavalle, Sover, Segonzano, Lona-Lases, Albiano);

b) lavaggio stoviglie utilizzate presso il Centro Servizi "Il Mughetto" di Cembra Lisignago.



	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

**preparazione-cottura-confezionamento (presso il proprio centro/centri cottura) e trasporto-consegna dei pasti agli ospiti del Centro Servizi “Oasi” di Albiano (P.zza Degasperi 6 – Albiano) e “Il Mughetto” di Cembra Lisignago (Via S. Carlo 22 – Cembra Lisignago).**

I due Centri Servizi Anziani nei Comuni di Cembra Lisignago e di Albiano sono strutture semi-residenziale rivolti a persone parzialmente autosufficienti segnalate dal Servizio Sociale della Comunità della Valle di Cembra, che offrono servizi di: animazione, pasto, bagno protetto etc.


Il Centro intende:

- ⇒ proporre un luogo di aggregazione e socializzazione che prevenga in maniera concreta il problema dell'isolamento e dell'emarginazione;
- ⇒ promuovere la cultura della qualità della vita attraverso la valorizzazione continua delle capacità residue della persona;
- ⇒ dare una risposta, concreta ed adeguata a specifici bisogni primari;
- ⇒ offrire sostegno agli anziani e alle loro famiglie nella gestione della quotidianità.

Di seguito si riporta lo schema riguardante l'attività oggetto del presente D.U.V.R.I.

- 1.L'appaltatore prepara giornalmente i pasti freschi in idonei centri di cottura dell'appaltatore.
- 2.L'appaltatore deve espletare il servizio nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
- 3.L'appaltatore si impegna ad estendere, per alcuni utenti, eventualmente segnalati dal Servizio Socio-assistenziale della Comunità, il servizio di preparazione-cottura-confezionamento e trasporto-consegna pasti
- 4.L'appaltatore, deve utilizzare un centro di cottura e confezionamento pasti ubicato ad una distanza tale da garantire che il pasto recapitato al Centro servizi sito in Lisignago abbia una percorrenza fra la partenza dal centro cottura e l'arrivo al medesimo Centro servizi di massimo 40 minuti.
- 5.Il centro di cottura-confezionamento pasti deve essere composto almeno da una stanza attrezzata a cucina, deposito/dispensa e celle frigorifere, servizi igienici per gli addetti al servizio. L'ingresso al centro è riservato al personale dell'aggiudicatario addetto al servizio.. Con riferimento ai locali ed alle attrezzature utilizzati, l'aggiudicatario dovrà garantire l'osservanza di tutte le norme di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6.I pasti dovranno essere trasportati in appositi contenitori termici in grado di mantenere costante la temperatura dei cibi (al di sopra dei 65° C o inferiore a + 4°/10° C) e le loro caratteristiche organolettiche sino alla somministrazione dell'ultimo piatto. All'interno del contenitore i cibi saranno riposti in idonei recipienti tali da garantire l'igiene e la pulizia giornaliera.
- 7.I pasti devono essere consegnati ai Centri Servizi nell'orario ricompreso nella fascia oraria tra le ore 11.30 e le ore 12.30 e a domicilio degli utenti nella fascia oraria: 11.00 – 12.30.




	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

13.I pasti per gli utenti dei Centri Servizi di Albiano e di Cembra-Lisignago devono essere consegnati all'interno dei locali dei Centri dove vengono somministrati.

Copia conforme






Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008

Rev.  
00

Data  
emissione  
05.04.2019

[illegible]




	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## 12. Rischi introdotti dalla ditta appaltatrice

FONTI DI RISCHIO	SI	NO	
Macchinari/attrezzature utensili manuali utilizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prodotti chimici utilizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori della ditta .....(NOME)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Calzature antinfortunistiche
Informazione e formazione sulle procedure lavorative di sicurezza del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tutti i lavoratori della ditta appaltatrice hanno effettuato specifici interventi formativi e informativi mirati e finalizzati alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di lavoro e di sicurezza.
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## 13. Rischi interferenti


Possibili interferenze con l'attività del committente e/o con gli utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non si rilevano particolari interferenze fra l'attività dei dipendenti della ditta appaltatrice e i dipendenti del Comunità della Valle di Cembra. Rimangono comunque possibili rischi interferenziali dovuti ad uno scorretto uso delle attrezzature; caduta e inciampo causati da uno scorretto posizionamento di attrezzature; possibile rischio di investimento da mezzi; un residuo rischio di incendio causato da incuranza o distrazione dell'operatore; aggressione da parte di utenti scompensati o in stato confusionale

### 1) Misure di prevenzione e protezione

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori della ditta committente e della ditta appaltatrice, sono state analizzate, determinate ed elencate le misure di prevenzione e protezione e le cautele che dovranno essere adottate.

<input checked="" type="checkbox"/> Segnalare il rischio
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Segnalare la presenza nell'area
<input checked="" type="checkbox"/> Segnalare la lavorazione
<input type="checkbox"/> Lavorazioni in aree distinte
<input type="checkbox"/> Lavorazioni in tempi distinti
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Utilizzo dei DPI
<input checked="" type="checkbox"/> Formazione/affiancamento



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

☒ **Gestione delle emergenze:** informare il personale sulle modalità di evacuazione (in allegato) e metterli a conoscenza della dislocazione delle attrezzature antincendio e dei presidi di pronto soccorso.

In caso di principio di incendio, il personale della ditta committente e/o il personale della ditta appaltatrice comunicano la situazione al coordinatore per le emergenze.

Il personale è conscio del divieto di stoccare materiale nelle vicinanze delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio.

☐ Varie

A seguito dei rischi individuati, vengono impartite le ulteriori seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:


☐ osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D. Lgs. 81/08 in tema di gestione della prevenzione e protezione;

☐ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato

dall'azienda appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;

- ⇒ i lavoratori delle ditte appaltatrici devono essere distinguibili dalle altre persone presenti nelle strutture indossando tute da lavoro o camici riportanti indicazioni relative alla univoca;
- ⇒ individuazione della ditta o eventualmente al tipo di servizio erogato;
- ⇒ divieto di fumare, mangiare e bere durante le attività lavorative;
- ⇒ divieto di portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal committente;
- ⇒ le attrezzature devono comunque essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- ⇒ è necessario coordinare la propria attività con il responsabile dell'area per definire le norme comportamentali in caso di emergenza e evacuazione;
- ⇒ in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza;
- ⇒ obbligo di utilizzo dei necessari DPI da parte dei lavoratori;



	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019


- ⇒ divieto di trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il committente;
- ⇒ divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- ⇒ entrare solo negli ambienti di lavoro per cui si dispone di specifica autorizzazione.

Nell'ambiente di lavoro saranno inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- ⇒ i percorsi di esodo individuati sono indicati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- ⇒ i presidi antincendio sono indicati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- ⇒ i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e pronto soccorso saranno comunicati dal responsabile dell'area ad eventuali altre aziende presenti al fine di progettare e coordinare tali lavori;
- ⇒ la cassetta di pronto soccorso con i contenuti previsti dal D.M. 388/03 è di competenza dell'impresa appaltatrice gestore del centro.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente.



	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## 14. Costi per la sicurezza

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate. Per l'appalto in questione sono stati quantificati oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.

Nel seguito si indicheranno i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze ed alle caratteristiche dei lavoratori e dei servizi forniti.

In genere, i costi sostenuti per eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in:

- ⇒ fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- ⇒ attività di formazione del personale;
- ⇒ procedure per la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, terremoto, ecc..);
- ⇒ attività di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
- ⇒ attività di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso;
- ⇒ rischi connessi all'esposizione a sostanze pericolose;
- ⇒ predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza;
- ⇒ misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Approvazione:

Datore di lavoro committente

FIRMA	DATA

Presa Visione:

Datore di lavoro appaltatore	FIRMA	DATA

## 15. ALLEGATI


Manuali di emergenza antincendio

Manuale HACCP dei Centri Servizi di Albiano e di Lisignago

Dichiarazione possesso requisiti tecnici-professionali (corsi di formazione obbligatori)

Modello per il verbale di sopralluogo/riunione di coordinamento




	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<b>DUVRI</b>	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## 16. Misure di emergenza

<b>Nome dell'organismo</b>	<b>Numero di telefono</b>
Polizia	112
Carabinieri	
Ambulanza – Pronto Soccorso	
Vigili del Fuoco – VV.F.	
Comando Polizia Locale Carabinieri	(vigile Comune di Cembra Lisignago) Stazione di Cembra Lisignago
Comunità della Valle di Cembra	0461/680032

Copia conforme




	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

## PROCEDURE DI EMERGENZA

PRESTATORI D'OPERA E DITTE ESTERNE
COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitano di intralciare i passaggi e soprattutto le vie e le uscite di emergenza.</li> <li>• Mantengono le generali condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro.</li> <li>• Comunicano ai responsabili della Committente eventuali anomalie di tipo strutturale riscontrate durante le proprie attività e li informano di ogni evento dal quale potrebbe originarsi una situazione di pericolo.</li> </ul>
COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se individuano il pericolo mantengono la calma, ne danno comunicazione agli addetti alla squadra di emergenza e si astengono da iniziative personali.</li> <li>• Se ricevono comunicazione dagli addetti all'emergenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospendono le proprie attività, si predispongono all'emergenza, rimuovono materiali eventualmente depositati, sia pur momentaneamente, lungo i passaggi;</li> <li>• si predispongono all'eventuale ed imminente esodo dai locali;</li> <li>• attendono ulteriori comunicazioni e/o segnalazioni da parte del personale incaricato (cessato allarme e/o allarme) attenendosi alle disposizioni che gli vengono impartite.</li> </ul> </li> </ul>
COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbandonano gli ambienti occupati al momento del preallarme ed impegnano i percorsi d'esodo solo a seguito di apposita segnalazione del personale incaricato alla gestione dell'emergenza.</li> <li>• Si astengono in particolare dai seguenti comportamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• urlare, produrre rumori superflui;</li> <li>• muoversi nel verso opposto a quello dell'esodo;</li> <li>• correre (in particolar modo lungo le scale) e tentare di sopravanzare chi sta attuando l'esodo;</li> <li>• trattenersi in prossimità o avvicinarsi alla zona in cui si è verificata l'emergenza.</li> </ul> </li> <li>• Raggiungono il "luogo sicuro" indicato dagli addetti che li assistono, rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione della emergenza, al fine di agevolare la verifica delle presenze.</li> </ul>
COMPITI IN CONDIZIONI DI CESSATO ALLARME
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantengono la calma ed evitano comportamenti di incontrollata euforia.</li> </ul>




	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

- Si attengono alle indicazioni impartite dal coordinatore.

Copia conforme



	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE  
DELL'IMPRESA APPALTATRICE (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

Con riferimento ai lavori, ai servizi e alle forniture in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_ sita \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, il sottoscritto  
sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,  
legale rappresentante della  
ditta \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che l'impresa suddetta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell'appalto soprarichiamati.

Allega alla presente una copia del proprio documento di identità, avente i seguenti estremi:

n. documento \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal committente dei lavori suddetti nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato al momento della consegna ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

li, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma Datore di lavoro

\_\_\_\_\_





	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019


# MODELLO PER IL VERBALE DI SOPRALLUOGO/RIUNIONE DI COORDINAMENTO


Verbale	
Società Committente	
Società esecutrice	
Oggetto lavori	
Aree interessate ai lavori	
Data dei lavori	
Tipo di intervento	
Il sottoscritto _____ In qualità di _____ Della ditta _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Avendo preso conoscenza del DUVRI (documento unico per le interferenze) <input type="checkbox"/> Avendo verificato che non sono mutate le condizioni di rischio potenziale e le misure di prevenzione e protezione messe in atto dalla Committente <input type="checkbox"/> Avendo verificato tramite sopralluogo preliminare che sono sopraggiunte le seguenti condizioni di rischio _____ _____ _____	
adotta le seguenti misure di cooperazione e coordinamento coerentemente con la programmazione dei lavori e la eventuale presenza di altre ditte sull'area di lavoro così come previsto dalla procedura: <u>misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente e</u>	






	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<p align="center"><b>DUVRI</b></p>	
			<p align="center">Rev. 00</p>	<p align="center">Data emissione 05.04.2019</p>

	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<p align="center"><b>DUVRI</b></p>	
			<p align="center">Rev. 00</p>	<p align="center">Data emissione 05.04.2019</p>

	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		<p align="center"><b>DUVRI</b></p>	
			<p align="center">Rev. 00</p>	<p align="center">Data emissione 05.04.2019</p>

	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali</b></p> <p align="center">Ai sensi dell'art. 3, 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e dell'art. 26 comma 2, e 3 del D.Lgs. 81/2008</p>		DUVRI	
			Rev. 00	Data emissione 05.04.2019

appaltatore o tra i diversi appaltatori) del DUVRI:

Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio ai lavori in appalto

Rappresentante ditta appaltatrice

Rappresentante Committente

appaltatore o tra i diversi appaltatori) del DUVRI:

Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio ai lavori in appalto

Rappresentante ditta appaltatrice

Rappresentante Committente

appaltatore o tra i diversi appaltatori) del DUVRI:

Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio ai lavori in appalto

Rappresentante ditta appaltatrice

Rappresentante Committente

appaltatore o tra i diversi appaltatori) del DUVRI:

Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio ai lavori in appalto

Rappresentante ditta appaltatrice

Rappresentante Committente